



LA COMMARA & PARTNERS

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO



**Tax newsletter n. 2 -
febbraio 2022**

**Edizione a cura dei Dott. Francesco Santori,
Gianluca Rollo, Mattia Cataldo e Roberto
Janiri**

- | | |
|---|----------------|
| 1. Bonus magazzino | pag. 2 |
| 2. Assemblea dei soci a distanza valida anche dopo l'emergenza sanitaria Covid – 19 | pag. 3 |
| 3. Proroga Superbonus e bonus edilizi | pag. 4 |
| 4. Assegno unico e detraibilità per i figli | pag. 6 |
| 5. Cartelle di pagamento: novità sulle rateizzazioni dal 1.1.2022 | pag. 7 |
| 6. OCSE: Nuove linee guida per il transfer pricing | pag. 8 |
| 7. Risposta ad interpello AdE n. 54 del 31.1.2022: quando si applicano le retribuzioni convenzionali per il lavoratore dipendente all'estero | pag. 10 |

ROMA, viale Bruno Buozzi, 64 – 00197
MILANO, via Sant'Andrea, 3 – 20121
NAPOLI, via G. Melisurgo, 15 – 80133
DUBAI, International Business Tower

tel.: +39 06 3218140
tel.: +39 02 76013359
tel.: +39 081 18584553
floor 11, office 1110

www.studiolacommara.it
in partnership with: www.pglegal.it
in partnership with: www.fpcorporatefinance.eu
in partnership with: www.v7group.com

1. Bonus magazzino.



L'art. 3, comma 3, del d.l. n. 4/2022 (“Decreto Sostegni-ter”) aumenta la platea delle imprese beneficiarie del credito d’imposta rimanenze di magazzino. La norma, un tempo riservata alle imprese dei settori tessile, moda e accessori, è estesa anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria.

Per il riconoscimento del credito è necessario aver registrato nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 un incremento delle rimanenze finali di magazzino rispetto alla media del valore delle giacenze finali registrato nei 3 periodi d’imposta precedenti. Il credito d’imposta è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nel 2018, 2019 e 2020. Le imprese che non sono soggette a revisione legale dei conti e che sono prive del collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza del magazzino rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione. Per accedere al bonus rileva il codice di attività economica comunicato all’Agenzia delle Entrate con il modello AA7/AA9.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24, presentabile attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui sarà stabilita la percentuale di spettanza del credito che, come previsto dal provvedimento n. 262282/2021 verrà



determinata rapportando i fondi disponibili per l'anno 2022 all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti nel periodo preso in considerazione.

La comunicazione di richiesta del bonus potrà essere trasmessa direttamente dal contribuente o da un soggetto incaricato.

2. Assemblea dei soci a distanza valida anche dopo l'emergenza sanitaria Covid – 19.

L'art. 106 del d.l. n. 18/2020 (cd. "decreto Cura Italia") è intervenuto sulle norme relative alle assemblee di società ed enti per agevolare lo svolgimento delle stesse. In particolare, ha introdotto la possibilità di prevedere l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, previo inserimento nell'avviso di convocazione.

Secondo il Consiglio Notarile di Milano (Massima n. 200 del 23 novembre 2021), la convocazione dell'assemblea dei soci, a prescindere dal succitato art. 106 e al di fuori dei casi di assemblea totalitaria, può essere convocata in modalità telematica.

La massima del Consiglio Notarile in discorso va ad analizzare dapprima quelle disposizioni del codice civile che potrebbero essere ostative allo svolgimento delle assemblee in modalità telematica, come ad esempio l'art. 2363, l'art. 2366, ed infine l'art. 2370. Tali disposizioni, tuttavia, possono essere superate mediante un'interpretazione evolutiva delle stesse. Infatti, secondo la massima in esame, l'equivalenza della riunione in presenza rispetto a quella telematica comporta la necessità di interpretare il luogo dell'adunanza non solo come luogo fisico, ma come luogo virtuale consistente nella possibilità di attingere da piattaforme telematiche e informatiche che saranno utilizzate per l'intervento in assemblea.

Le riunioni mediante mezzi di telecomunicazione, da un lato non costituiscono una lesione dei principi di buona fede e permettono, comunque, una parità di trattamento tra i soci; dall'altro, invece, in tali assemblee i soci di minoranza possono trovare una modalità più fruibile per esercitare i propri diritti in quanto, in caso alternativo, potrebbero essere costretti a spostarsi per raggiungere il luogo di convocazione dell'assemblea.

La massima notarile *de qua*, quindi, arriva ad una conclusione conforme alla *ratio* delle norme del codice civile che è proprio quella di favorire l'esercizio dei diritti sociali. Tale

conclusione è, in ogni caso, estendibile anche alle riunioni di altri organi sociali, quali consiglio di amministrazione e collegio sindacale, anche in assenza di clausola statutaria che preveda la possibilità di convocazione in via telematica.

3. Proroga Superbonus e bonus edilizi.



Con la legge n. 234 30.12.2021 (c.d. “Legge di Bilancio 2022”), è stata rivista la disciplina riguardante le agevolazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie.

In materia di Superbonus 110%, le modifiche più importanti si riferiscono al calendario delle scadenze per l’accesso alla misura rafforzata; a tal proposito vi è stato un intervento sul comma 8-*bis* dell’art. 119 del d.l. n.34 19.5.2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) che ha portato ad una dilatazione dei tempi in cui sarà possibile usufruire dell’agevolazione.

Nel dettaglio, tale riassetto normativo ha previsto le seguenti scadenze:

- (i) al 31.12.2022: tutti gli interventi su edifici unifamiliari, eseguiti da persone fisiche, che abbiano raggiunto una percentuale di completamento almeno pari al 30% entro il 30.6.2022;
- (ii) al 31.12.2025: i lavori effettuati da condomini o da persone fisiche su unità abitative composte da due a quattro unità immobiliari, con una riduzione progressiva della percentuale di detrazione;



(iii) al 31.12.2023: gli interventi effettuati dallo IACP o dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, che entro il 30.6.2023 siano stati eseguiti per almeno il 60% del lavoro complessivo.

Sono state, dunque, rimosse le precedenti limitazioni legate alla data di presentazione del CILAS, all'ISEE del proprietario o alla qualifica dell'immobile come abitazione principale. Inoltre con il comma 8-ter dell'art. 119 in esame il legislatore ha esteso al 2025 il termine del Superbonus 110% per tutti gli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico effettuati su unità immobiliari, che si trovino nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi dopo il 1.4.2009.

Oltre al Superbonus 110%, è stato prorogato all'anno 2025 anche il c.d. bonus casa, che prevede un'agevolazione del 50% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i soggetti Irpef.

Più breve il rinvio che riguarda il bonus facciate, il quale scadrà il 31.12.2022, e con una detrazione minore rispetto al passato, questa infatti è passata dal 90% al 60%.

Anche con la Legge di Bilancio 2022 resta la possibilità di fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito d'imposta fino al 2025 per gli interventi che godono di Superbonus 110% e fino al 2024 per gli interventi minori.

Da segnalare, inoltre, che nonostante l'abrogazione del d.l. n. 157/2021 (cd. "Decreto Antifrodi") la Legge di Bilancio 2022 conferma l'obbligo dell'asseverazione di congruità e del visto di conformità in caso di utilizzo indiretto dei bonus minori, a meno che non si tratti di interventi per un importo inferiore ad euro 10.000 e per le opere considerate di edilizia libera che non siano riconducibili al bonus facciate, per il quale non sono state previste esenzioni dai suddetti obblighi.

4. Assegno unico e detraibilità per i figli.

Il d.l. n. 4/2022 (cd. “Decreto Sostegni-*ter*”) ha introdotto nuove disposizioni a sostegno di famiglie con figli minorenni o figli maggiorenni fino al compimento del ventunesimo anno d’età che siano studenti, lavoratori a basso reddito o in cerca di lavoro. Lo strumento utilizzato dal legislatore è il nuovo assegno unico universale che riorganizza i precedenti benefici fiscali accordati dalla legge per i figli a carico. Nello specifico, con la nuova misura universale saranno modificate anche le condizioni di fruizione delle detrazioni IRPEF per figli a carico, ex art. 12 del d.P.R. n. 917/1986.

Dal prossimo primo marzo, infatti, sarà riconosciuto il nuovo assegno a favore delle famiglie con figli minori, oppure maggiorenni a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età, ma solo in presenza di una delle seguenti condizioni:

- (i) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- (ii) svolgimento di un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore ad euro 8.000;
- (iii) rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- (iv) svolgimento del servizio civile universale.

In presenza di figli che non abbiano compiuto ventuno anni di età, salvo particolari eccezioni, da marzo i genitori percettori dell’assegno unico non potranno più usufruire delle detrazioni per figli a carico ex art. 12 del d.P.R. n. 917/1986.

Ai sensi della nuova lettera c) dell’art. 12 del d.P.R. n. 917/1986, la detrazione per figli a carico è stata infatti confermata solo “*per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a ventuno anni*”.

In altri termini, l’assegno unico costituirà l’unico beneficio economico attribuito alle famiglie:

- (i) con figli minorenni;
- (ii) con figli maggiorenni fino al compimento del ventunesimo anno di età, sempreché questi ultimi siano studenti, lavoratori a basso reddito o in cerca di lavoro, nelle forme e nei limiti già sopra riportati.

5. Cartelle di pagamento: novità sulle rateizzazioni dal 1.1.2022.

Importanti novità sulle rateizzazioni delle cartelle di pagamento: cessa, infatti, di operare il termine di 10 rate, riconosciuto alle rateizzazioni concesse dopo l'8.3.2021 e sino al 31.12.2021, ed inoltre avviene anche la riduzione del tetto massimo del debito entro cui non si deve comprovare lo stato di difficoltà per ottenere la rateizzazione.

Per le richieste di rateizzazione delle cartelle di pagamento, presentate a partire dal 1.1.2022, la decadenza dal piano si restringe a 5 rate (anche non consecutive) non pagate e la riduzione dell'importo massimo entro cui non si deve comprovare lo stato di difficoltà passa da euro 100.000 ad euro 60.000; inoltre, non sarà più possibile beneficiare della dilazione dei debiti, già oggetto di rateizzazioni decadute prima dell'8.3.2020, senza dover versare le rate pregresse scadute. Così i benefici a favore del contribuente si riducono ed è quasi "un ritorno al passato".

L'unico beneficio ancora in vigore riguarda l'estensione al 31.3.2022 dei 180 giorni per pagare le cartelle. Per le cartelle notificate dal 1.1.2022 sino al 31.3.2022 opera il "maxi" termine di 180 giorni per pagare il dovuto

Per tutte le cartelle di pagamento notificate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione durante tale periodo, il contribuente potrà beneficiare di quasi 6 mesi per effettuare il pagamento (invece dell'ordinario termine di 60 giorni).

L'ampliamento del termine è l'effetto della novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 che ha fatto proprie le modifiche già previste dal d.l. n. 146/2021 (cd. "Decreto Fisco-Lavoro"), ove era stabilito che le cartelle notificate dal 1.9.2021 al 31.12.2021 beneficiavano del maggior termine per pagare (180 giorni). Di conseguenza, per tutti gli atti notificati entro la fascia temporale che va dal 1.9.2021 al 31.3.2022 il contribuente potrà così avvantaggiarsi del "maxi termine" di 180 giorni per poter provvedere al pagamento.

Tuttavia, nonostante le restrizioni per la decadenza della rateizzazione, se le situazioni e condizioni economiche del contribuente dovessero peggiorare durante la rateizzazione, si potrà richiedere un prolungamento del piano di pagamento già accordato, purché questo non sia però decaduto.

La proroga sarà richiedibile una sola volta e potrà essere:

- (i) ordinaria, fino a un massimo di ulteriori 72 rate (6 anni);



(ii) straordinaria, fino a un massimo di 120 rate (10 anni).

Tale richiesta dovrà essere motivata, dichiarando che, dopo la concessione della rateizzazione iniziale, si è verificato un peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. Nella presentazione della domanda dovrà essere allegato il modello ISEE del nucleo familiare e se da tale modello non dovesse emergere la situazione di peggioramento, si dovrà allegare idonea documentazione attestante altri eventi (quali, a titolo esemplificativo, la cessazione del rapporto lavorativo di un componente del nucleo familiare oppure la nascita di uno o più figli).

La domanda andrà presentata a mezzo PEC agli indirizzi specifici degli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione.

6. OCSE: Nuove linee guida per il transfer pricing.

La disciplina del transfer pricing ha l'obiettivo di determinare il prezzo (o il margine di profitto) espressivo del "principio di libera concorrenza" per le transazioni che intercorrono tra due imprese associate e residenti in Paesi diversi (cd. operazioni *cross-border*), come ad esempio tra due controparti di una multinazionale. L’OCSE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa) ha elaborato in data 20.1.2022 le nuove Linee Guida da seguire per questa disciplina che riguardano i seguenti aspetti:

- (i) Transactional Profit Split Method (“Profit Split”);
- (ii) Hard-to-Value Intangibles;
- (iii) Financial Transactions.

Il metodo del Profit Split è ritenuto essere il più appropriato ogniqualvolta si manifestano uno o più dei seguenti elementi: ciascuna delle parti apporta contributi unici e di valore (in quanto non comparabili a quelli apportati da soggetti terzi indipendenti); le transazioni sono altamente integrate in modo tale che i contributi delle parti non possono essere valutati singolarmente; le parti condividono l’assunzione di rischi economicamente significativi, o assumono separatamente rischi tra loro strettamente correlati.

In linea di principio, le attività di determinazione dei profitti e identificazione dei fattori di ripartizione degli stessi devono essere coerenti con l’analisi funzionale della transazione oggetto di analisi e suscettibili di valutazione e misurazione affidabile.

Il secondo metodo ha l'obiettivo di delineare una pratica comune tra le Amministrazioni finanziarie per l'applicazione delle rettifiche derivanti dall'applicazione di questo approccio al fine di ridurre il rischio di doppia imposizione.

Le nuove Linee Guida, pubblicate negli Annex, includono diversi esempi con l'obiettivo di chiarire l'applicazione concreta dei principi relativi agli HTVI ai diversi scenari.

Viene, altresì, valorizzata la possibilità di accesso alle procedure amichevoli, previste nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Un'altra novità è l'aggiornamento dei principi descritti nella “*Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions*”, pubblicata l'11.2.2020. Sono state, infatti, introdotte indicazioni specifiche sulle transazioni finanziarie e sulle questioni ad esse correlate, quali *cash pooling*, garanzie finanziarie e assicurazioni vincolate. L'introduzione, all'interno delle TP Guidelines, dei principi in materia di transazioni finanziarie ha il duplice obiettivo di assicurare una maggiore coerenza nell'applicazione dei principi in materia dei prezzi di trasferimento nonché di prevenire i fenomeni di doppia imposizione. I principi delineati nelle TP Guidelines del 2022 con riferimento alle transazioni finanziarie consentono di:

- (i) valutare le circostanze in cui un'operazione possa essere considerata finanziamento infragruppo ovvero possa rientrare tra altre tipologie di pagamento non remunerato (e.g. conferimenti al capitale azionario);
- (ii) definire correttamente i fattori che, alla luce dell'*arm's length principle*, possono influenzare i rapporti infragruppo dei gruppi multinazionali, con l'obiettivo di procedere all'identificazione delle operazioni che devono essere considerate commerciali e quali, invece, finanziarie. Occorre tenere in considerazione le condizioni contrattuali della transazione, le funzioni svolte dalle parti e i vari rischi assunti dalle parti;
- (iii) predisporre un'analisi funzionale delle caratteristiche economicamente rilevanti delle transazioni finanziarie. Tra i fattori che si vanno a valutare si elencano: l'accordo contrattuale che regola l'operazione tra le parti, il contesto in cui la transazione finanziaria viene posta in essere, il comportamento assunto dai soggetti coinvolti nell'operazione in relazione alla natura, allo scopo, all'importo del finanziamento e al piano di rimborso ad esso correlato.

7. Risposta ad interpello AdE n. 54 del 31.1.2022: quando si applicano le retribuzioni convenzionali per il lavoratore dipendente all'estero.

Con la risposta all'interpello n. 54 del 31.1.2022, l'Agenzia delle Entrate afferma che non essendo previsto nel d.m. 23.3.2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il settore in cui viene svolta l'attività del dipendente, non risulta possibile l'applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali.

Infatti, secondo l'Agenzia il fatto che il lavoratore che svolge la propria attività all'estero dichiarati di appartenere ad una delle categorie previste nel decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è condizione necessaria per aderire a questo particolare regime. Nel comma 8-*bis* dell'art. 51 del d.P.R. n. 917/1986 è disciplinata la modalità di determinazione del reddito dei dipendenti che svolgano continuativamente la propria attività all'estero. Nello specifico, in deroga ai commi da 1 a 8, il reddito dei dipendenti che abbiano soggiornato nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco dei dodici mesi, può essere determinato applicando il regime dei redditi convenzionali pubblicato ogni anno dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con Decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1, del d.l. n. 317/1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 398/1987.

L'art 4 sopra citato impone che siano pubblicate annualmente, entro il 31 gennaio, tali retribuzioni, le quali devono essere almeno pari al trattamento economico minimo previsto dai contratti collettivi nazionali di categorie omogenee.

Di seguito i requisiti necessari per accedere a questo particolare regime fiscale:

- (i) il lavoratore deve appartenere ad una delle categorie, per cui il Decreto prevede la retribuzione convenzionale;
- (ii) l'attività deve essere svolta all'estero stabilmente e continuativamente;
- (iii) l'attività svolta all'estero deve costituire l'oggetto esclusivo del contratto prestazione di lavoro;
- (iv) il lavoratore deve aver soggiornato nello stato Estero per alme 183 giorni nell'arco dei dodici mesi.

Per tutti questi motivi si può affermare che, il non appartenere ad una delle categorie previste nel Decreto ministeriale, rappresenta un ostacolo insuperabile all'accesso al regime delle retribuzioni convenzionali.



Lo Studio legale tributario **La Commara & Partners** nasce dalla volontà del fondatore di creare una dinamica struttura multidisciplinare composta da avvocati e dottori commercialisti, con sedi in Roma, Milano, Napoli e Dubai, che offre servizi professionali altamente qualificati di consulenza e assistenza.

Lo Studio, fondato nel 2001 dall'Avv. Umberto La Commara, è costituito da un team di professionisti che hanno maturato elevate competenze in diverse aree di attività e precisamente: fiscalità delle imprese e delle persone fisiche, consulenza tributaria in sede di verifiche e controlli fiscali e difesa nelle sedi giudiziarie di merito e di legittimità, operazioni societarie straordinarie e di M&A, perizie di stima e valutazioni di aziende, revisione legale e consulenza tecnico-contabile, consulenza ed assistenza, di natura sostanziale e processuale, in materia di diritto civile e penale nonché di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 8.6.2001, n. 231.

Il metodo utilizzato per la consulenza e la difesa in giudizio è incentrato sulla relazione "personalizzata" con ogni tipologia di cliente, dalle piccole, medie e grandi imprese alle persone fisiche ed è sempre caratterizzato da alta specializzazione dei professionisti che associano competenze a tempestività e creatività, curando ogni dettaglio, con il fine di poter offrire una consulenza completa, efficace e multidisciplinare.



La presente newsletter contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio La Commara & Partners non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente newsletter.



LA COMMARA & PARTNERS

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

AVV. UMBERTO LA COMMARA
Patrocinante in Cassazione
AVV. ROBERTA DOROTEA ROSCIGNO
AVV. EMILIO COSTARELLA
AVV. MARIA PAOLA FERRARO
AVV. FABIO MASSIMO MENDELLA

AVV. STEFANIA LUPINI
Patrocinante in Cassazione
AVV. ANGELA BRUNO
AVV. BARBARA RAMPINI
AVV. ALESSANDRO FINOCCHIARO

DOTT. VALENTINA LUPI
DOTT. FRANCESCO SANTORI
DOTT. GIANLUCA ROLLO
DOTT. MATTIA CATALDO
DOTT. WANNA TRAMONTANO
RAG. BARBARA STELLA

OF COUNSEL:

AVV. GIANFRANCO PUOPOLO
DOTT. FABRIZIO FIORITO
DOTT. ALBERTO NENCHA
DOTT. ASCANIO SALVIDIO

TRAINEES:

DOTT. LUCA IELAPI
DOTT. ROBERTO JANIRI



ROMA, viale Bruno Buozzi, 64 – 00197
MILANO, via Sant'Andrea, 3 – 20121
NAPOLI, via G. Melisurgo, 15 – 80133
DUBAI, International Business Tower

tel.: +39 06 3218140
tel.: +39 02 76013359
tel.: +39 081 18584553
floor 11, office 1110

www.studiolacommara.it
in partnership with: www.pglegal.it
in partnership with: www.fpcorporatefinance.eu
in partnership with: www.v7group.com